



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma – C.F. 96411220583
Mail: segreterianazionale@sinafi.org – PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Tel. 0640045376 - Cell. 3292605371

LE NOVITA' DEI CORRETTIVI AL RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE

MISURE CHE INTERESSANO IL PE.I.S.A.F.

A regime:

Possibilità di arruolare direttamente dai “civili” finanziari da impiegare nei reparti **AT-PI**, al pari di quanto avviene per il S.A.G.F., nel limite massimo complessivo, tra le due specializzazioni, di **180 unità annuali**.

Riduzione dei periodi di permanenza nel grado di M.O. (da 7 a 6) e di M.C. (da 8 a 7) per l'avanzamento, rispettivamente, al grado di Maresciallo Capo (ad anzianità) e di Maresciallo Aitante (a scelta).

Riduzione dei periodi di permanenza nel grado di App.Sc. (da 8 a 6) e di Brig.Capo (da 8 a 6) per il conseguimento della “Qualifica Speciale”.

Periodo transitorio:

Ruolo Ispettori:

Maresciallo Ordinario:

I **marescialli ordinari** con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 che alla data del 1° gennaio 2020 hanno già maturato la **permanenza** nel grado di **sei anni**, sono inclusi in **un'aliquota** straordinaria di valutazione formata al **1° gennaio 2020**. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono **promossi** con decorrenza **1° gennaio 2020** secondo l'ordine di ruolo di provenienza.

Maresciallo Capo:

I **marescialli capo** che, inclusi nelle **aliquote** di valutazione determinate al **31 dicembre 2019**, **non** sono stati **promossi** perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione **saranno promossi**, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con **decorrenza 1° gennaio 2020**.

I **marescialli capo** con anzianità compresa **dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013**, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono **promossi** al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

Per i **marescialli capo** con anzianità compresa dal **1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2019**, nonché coloro che hanno conseguito il grado di **maresciallo capo** con l'**aliquota** di valutazione del **31 dicembre 2019**, la permanenza minima nel grado richiesta per la **promozione** al grado di **maresciallo aiutante** è pari a **sei anni di anzianità di grado**, in luogo degli otto attualmente previsti.

Maresciallo Aiutante:

I **marescialli aiutante** con anzianità al 31 dicembre 2016 compresa tra il **1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015**, sono incluso in un'**aliquota** straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di **luogotenente**, in ordine di ruolo, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'**aliquota** determinata al 31 dicembre 2019.

I **marescialli aiutante** con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'**aliquota** di valutazione determinata al **31 dicembre 2016**, conseguono la promozione al grado di **luogotenente** al compimento di **cinque anni** di servizio effettivo **nel grado**, in luogo degli 8 anni previsti a regime.

I **marescialli aiutante** promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95 del 2017, con le decorrenze **1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017**, nonché i **marescialli aiutante che hanno conseguito il grado** con le aliquote determinate dal **31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019**, sono promossi al grado di **luogotenente** al maturare di **sei anni** di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti.

Per i **marescialli aiutante** inclusi nell'**aliquota** di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, che hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza **1° gennaio 2020**, la **permanenza** nel grado richiesta **per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni**, in luogo degli otto previsti.

Per i **marescialli aiutante** promossi a decorrere dal **1° gennaio 2020** e che avevano una anzianità nel grado di maresciallo capo dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la permanenza nel grado richiesta per il **conseguimento** del grado di **luogotenente**, in luogo degli otto previsti, è pari a:

- **sei anni**, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
- **sette anni**, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

Per l'**anno 2023** il numero delle **promozioni** annuali al grado di **luogotenente** è stabilito con determinazione del Comandante Generale della guardia di Finanza in misura non superiore a **un quinto (fino a 5.720 unità)** della dotazione organica del ruolo ispettori (fino a 28.602 unità).

Luogotenente:

I **luogotenenti** promossi con **anzianità 2017, 2018 e 2019**, conseguono la qualifica di "**cariche speciali**" a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

I **luogotenenti** che al 31 dicembre 2016 rivestivano il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e che conseguiranno la promozione a **luogotenente** a decorrere dal **1° gennaio 2020**, beneficeranno delle seguenti **riduzioni per conseguire la qualifica di "cariche speciali"**:

- **3 anni**, per coloro con **anzianità** nel grado di **maresciallo aiutante** compresa **tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012**;
- **2 anni**, per coloro con **anzianità** nel grado di **maresciallo aiutante** compresa **tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013**;
- **1 anno**, per coloro con **anzianità** nel grado di **maresciallo aiutante** compresa **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014**.

I **luogotenenti** potranno partecipare al **concorso straordinario per sottotenenti** del Corpo, a loro riservato nel periodo transitorio (2020-2022), dopo **3 anni** di permanenza nel grado **anziché 6 anni**.

Riconoscimento dell'**assegno una tantum** a suo tempo corrisposto ai **luogotenenti** che avevano 4 anni di anzianità nel grado alla del 1° gennaio 2017 anche a coloro **che hanno maturato il medesimo requisito dei 4 anni di anzianità nel grado tra il 2 gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017**.

Ruolo Sovrintendenti:

Vice Brigadiere:

Ai **vice brigadieri** che hanno conseguito il grado **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** e che in precedenza rivestivano il grado di **appuntato scelto** da almeno 8 anni, è attribuito un **assegno personale** pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per l'appuntato scelto "qualifica speciale" e quello stabilito per il vice brigadiere a decorrere dalla medesima data.

Il ruolo dei **sovrintendenti** del Corpo della Guardia di Finanza è **incrementato** per un massimo di **1.500 unità soprannumerarie**, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 200 unità per l'anno 2020, 300 unità per l'anno 2021, 350 unità per l'anno 2022 e 450 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari.

Brigadiere Capo:

Per l'anno 2020, conseguiranno la "**qualifica speciale**" i brigadieri capo:

- con **anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 (decorrenza 1° gennaio 2020)**;
- **che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010 (decorrenza 1° gennaio 2020)**;
- **che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011**.

Per l'anno 2021, conseguiranno la "**qualifica speciale**" i brigadieri capo che rivestivano il grado di **brigadiere** con anzianità compresa tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2012**.

Per l'anno 2022, conseguiranno la "**qualifica speciale**" i brigadieri capo che rivestivano il grado di **brigadiere** con anzianità compresa tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2013**.

Riconoscimento dell'**assegno una tantum** a suo tempo corrisposto ai **brigadieri capo** che avevano 8 anni di anzianità nel grado alla del 1° gennaio 2017 anche a coloro **che**

hanno maturato il medesimo requisito degli 8 anni di anzianità nel grado tra il 2 gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017.

Per i **brigadieri capo** che avevano **10 anni** di anzianità nel grado l'importo dell'**assegno una tantum** è elevato a **1.300 euro** in luogo dei 1.200 euro.

Ruolo Appuntati e Finanziari:

Appuntato Scelto:

Agli appuntati scelti **in servizio alla data del 1° ottobre 2017** è attribuita la qualifica di "**qualifica speciale**" dopo **cinque anni** di permanenza nel grado anziché 7 anni.

Agli appuntati scelti **in servizio permanente al 1° gennaio 2020** che hanno compiuto **cinque anni** di permanenza nel grado è attribuita la qualifica di "**qualifica speciale**", con decorrenza 1° gennaio 2020.

Riconoscimento dell'**assegno una tantum** a suo tempo corrisposto agli **appuntati scelti** che avevano 8 anni di anzianità nel grado alla del 1° gennaio 2017 anche a coloro **che hanno maturato il medesimo requisito degli 8 anni di anzianità nel grado tra il 2 gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017.**

MISURE CHE INTERESSANO IL PERSONALE UFFICIALI.

Estensione delle disposizioni contrattuali di cui al D.P.R. n. 39/2018 al personale Dirigente.

Rimodulazione delle unità organiche nei gradi dirigenziali del ruolo normale. A decorrere dall'entrata in vigore dei correttivi, nel grado di Tenente Colonnello (-20 comparto ordinario e -12 comparto speciale), Colonnello (+18), Generale di Brigata (+2), Generale di Divisione (+1) e Generale di Corpo d'Armata (+1).

Possibilità di transito nelle Pubbliche Amministrazioni anche per il personale che rivesta il grado di **Maggiore** e **Tenente Colonnello** a seguito di giudizio di non idoneità al servizio militare.

Semplificazione delle procedure di valutazione con **abolizione dei quadri di avanzamento.**

Revisione della disciplina transitoria concernente la platea dei Tenenti Colonnello e dei Maggiori che possono partecipare al concorso **per l'accesso al corso superiore di polizia economico e finanziaria**, a partire dal corso che ha inizio nell'anno 2021 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2019, anziché 2017) ed a seguire per gli anni 2022 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2020, anziché 2019), 2023 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2021, anziché 2019 e Magg. con anzianità non successiva al 31/12/2018, anziché 2017), 2024 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2022 e Magg. con anzianità non successiva al 31/12/2019), 2025 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2022), 2026 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2022), 2027 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2023), 2028 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2023), 2029 (T.Col. anzianità non anteriore al 01/01/2024).

Ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo.

In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante Generale della Guardia di finanza può disporre, **fino all'anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale – comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo**, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Le aliquote per l'anno 2020 del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono formate successivamente alla formalizzazione dei transiti di cui al comma 56-quater. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.

Con riferimento alle **promozioni al grado di Colonnello del ruolo T.L.A.:**

- fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario – specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell'anno 2032..

Tenente Colonnello:

I Tenenti Colonnello del ruolo normale – comparto ordinario che, in occasione della 3^a valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.

Aumento di un anno della permanenza minima ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di Colonnello.

I Tenenti Colonnello del ruolo normale con **anzianità** di grado compresa **tra il 2009 e il 2015**, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'**anzianità di grado pari o superiore a 12 anni**.

Per i Tenenti Colonnello del ruolo normale **promossi a tale grado nell'anno 2017**, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado:

- 1^a aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2^a aliquota: 9 e 10 anni;
- 3^a aliquota: 13 o più anni.

Rimodulazione dell'anno in cui termina il periodo transitorio per le promozioni al grado di Colonnello – ruolo normale – comparto speciale (a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la seconda valutazione in luogo della quarta valutazione).

Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, **le promozioni complessive** al grado di Colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, **sono rideterminate** in modo armonico per le tre aliquote dei Tenenti Colonnello con provvedimento del Comandante Generale,

avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.

Colonnello:

I Colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, **già valutati almeno quattro volte** per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, **possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.**

Aumento di un anno della permanenza minima ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di Generale di Brigata.

Fino alla formazione delle **aliquote di avanzamento per l'anno 2027**, i Colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della **sesta valutazione** nella prima metà della graduatoria di merito, **possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive.**

Per gli anni 2020 e 2022 il numero delle **promozioni** al grado di Generale di Brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in **1 (una) unità**. Conseguentemente, per i suddetti anni è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale.

Generale di Brigata:

I Generali di Brigata del ruolo normale - comparto ordinario, **già valutati almeno quattro volte** per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, **possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.**

Riduzione di un anno della permanenza minima ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione.

Anticipo dal 2025 al 2024 della promozione a Generale di Divisione del ruolo Normale – Comparto Aeronavale.

Per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante Generale può conferire una **promozione al grado di Generale di Divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.**

La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanziari